

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) D ATRI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 09/06/2020

FATTO

In data 23.05.2011 parte ricorrente stipulava con un intermediario, oggi incorporato nell'odierno resistente, un contratto di finanziamento per complessivi 15.360,00 euro, da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio in 120 rate di 128,00 euro ciascuna.

Il finanziamento veniva estinto anticipatamente in data 31.08.2015.

La parte ricorrente, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede che l'Arbitro dichiari il suo diritto alla retrocessione della parte non maturata, in virtù dell'estinzione anticipata, delle commissioni, degli oneri e dei premi versati, per complessivi 569,27 euro, con gli interessi legali.

L'intermediario chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere e comunque il rigetto del ricorso in quanto eccepsce che:

- in seguito alla presentazione del ricorso, ha dichiarato la propria disponibilità al riconoscimento in favore della ricorrente dell'importo di euro 315,32 comprensivo della quota non goduta, determinata sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle "commissioni rete distributiva" e dei premi assicurativi al netto dei rimborsi già effettuati nonché di euro 20,00 per le spese del procedimento e degli interessi legali;
- tuttavia, il bonifico disposto a favore del c/c indicato dalla ricorrente (cfr. e-mail del 21.03.2020) non andava a buon fine in quanto tale conto risulta essere chiuso; la



disposizione di pagamento veniva, dunque, stornata con conseguente restituzione della somma inferiore di euro 304,32; ha già fatto presente alla ricorrente che l'importo non rimborsato pari ad euro 11,00 sarà detratto dalla somma di euro 315,32 poiché tale disguido non è imputabile alla banca;

in ordine alla richiesta di rimborso delle *spese di istruttoria*, non sussistono i presupposti per la restituzione trattandosi di costi di natura "*up front*" e non essendo applicabile ai contratti già estinti, come quello in esame, la recente decisione della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor); in proposito, la comunicazione di Banca d'Italia del 4.12.19 "*Credito ai consumatori. Rimborso anticipato dei finanziamenti*" (prot.1463859), nel rimettere al prudente apprezzamento degli intermediari la determinazione del criterio di rimborso nelle ipotesi di estinzione anticipata, fa espresso riferimento ai finanziamenti in essere, non già a quelli estinti.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto della parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata di quest'ultimo rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125-sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi "dovuti per la vita residua del contratto".

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari nel 2009 e nel 2011, ha affermato fino ad oggi che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determinasse la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (cc.dd. *recurring*) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si è confermata la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (cc.dd. *up front*).

Si è ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato *pro rata temporis*.

In questo quadro interpretativo si inserisce la recente decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea, e la successiva decisione 11 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento di questo ABF.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale in base all'articolo 267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire l'esatta interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sui contratti dei consumatori, che ha abrogato la precedente Direttiva 87/102 CEE del Consiglio, ed in particolare di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti i costi del



credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La Corte Europea, con la già ricordata sentenza 11 settembre 2019, (c.d. sentenza LEXITOR), ha fornito risposta a tale quesito affermando che l'articolo 16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento di questo ABF, investito della questione dal Collegio di Palermo con ordinanza del 16 settembre 2019 in relazione alle conseguenze della citata sentenza della CGUE sulla rimborsabilità dei costi non continuativi (c.d. up front), accogliendo parzialmente il ricorso, con decisione dell'11 dicembre 2019, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

Quanto al criterio di riduzione dei costi, il Collegio di coordinamento afferma in primo luogo la nullità di ogni clausola che, "...sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari...", in quanto contraria a norma imperativa, nullità rilevabile d'ufficio in base al disposto degli articoli 127 TUB e 1418 c.c., clausola da ritenersi sostituita automaticamente per il disposto dell'articolo 1419, comma 2, c.c. con la norma imperativa che, già al momento della conclusione del contratto, come si deve necessariamente concludere, per la natura dichiarativa della decisione LEXITOR, imponeva la restituzione anche dei costi up front.

In secondo luogo, il Collegio di coordinamento, rilevato che, quanto alla riduzione dei costi diversi da quelli recurring, si è in presenza di una lacuna del regolamento contrattuale, osserva che la CGUE non impone al riguardo un criterio di riduzione comune ed unico per tutte le componenti, ma ha affermato che il metodo di calcolo utilizzabile "consiste nel prendere in considerazione la totalità dei costi sopportati dal consumatore e nel ridurne poi l'importo in proporzione della durata residua del contratto", intendendo la "totalità" non "...come sommatoria, ma come complessità delle voci di costo...".

Le parti, quindi, potranno "...declinare in modo differenziato il criterio di rimborso dei costi up front rispetto ai costi recurring, sempre che il criterio prescelto, con ciò senza escludere la facoltà di estendere il metodo pro rata, sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre ad un principio di (relativa) proporzionalità...".



Tuttavia, se ciò non accada, spetterà al giudicante, sempre secondo il Collegio di coordinamento, il compito di integrare il regolamento contrattuale incompleto, e, non potendosi procedere a tale fine in via interpretativa, in relazione al contenuto del contratto, né in base ad una disposizione normativa suppletiva, il Collegio afferma che "...non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.).

A questo punto il Collegio di coordinamento, premesso che spetterà ai singoli Collegi territoriali la valutazione dei casi concreti, passa alla decisione del merito del ricorso, in relazione al quale "...ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.c. curva degli interessi) come desumibile dal piano di ammortamento...", concludendo che si tratta della soluzione da ritenere "...allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione...", e che "...essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione del costo del credito sancito nell'abrogato art. 8 della Direttiva 87/102, di cui l'art. 16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva...". Aggiunge, infine, che "...non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi...".

Questo Collegio, nel dare piena attuazione alla decisione del Collegio di Coordinamento, ed ai principi di diritto esposti nel suo dispositivo, ritiene appropriato, nel merito, in base alla sua autonoma valutazione, il criterio di calcolo adottato nel caso concreto dal Collegio di Coordinamento per la quantificazione dei costi up front da restituire, condividendo pienamente, e qui richiamando integralmente, le argomentazioni poste a fondamento di tale scelta, che individua nella previsione pattizia del conteggio degli interessi il referente normativo da utilizzare al fine di calcolare l'importo di tale restituzione in applicazione del principio di integrazione giudiziale secondo equità.

Il Collegio ritiene inoltre, sempre quale principio generale di diritto, che analogo criterio debba essere utilizzato anche in relazione ai contratti stipulati antecedentemente alla Direttiva 2008/48/CE relativa al credito ai consumatori, e nel vigore della precedente direttiva 87/102 CEE.

A tale riguardo, appare innanzitutto significativo l'espresso riferimento a tale Direttiva contenuto nel paragrafo 28 della sentenza LEXITOR, nel quale la Corte afferma che l'articolo 16 della nuova Direttiva ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di "equa riduzione" quella "più precisa di "riduzione del costo totale del credito" e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare "gli interessi e i costi", così come rilevato e confermato anche dal Collegio di coordinamento, come già riportato.

A ciò si aggiunga che tale conclusione appare pienamente in accordo con l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento e dai Collegi ABF in merito ai principi che regolavano la materia anche prima dell'introduzione dell'articolo 125-sexies del TUB.

Venendo al caso di specie le condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata



risultano pattuite all'art. 9 del contratto. La clausola esclude la rimborsabilità della voce di costo di cui alla lett. C) e fa rinvio, ai fini del rimborso degli importi indicati dalle lettere B) e D), ai criteri e alla misura prevista dal "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*", che non risulta versato in atti.

La parte ricorrente ha allegato un conteggio estintivo elaborato al 31.08.2015.

Si evidenzia che la ricorrente ha calcolato gli importi richiesti considerando 49 rate scadute e 71 residue, nonostante dal conteggio estintivo, depositato dalla ricorrente stessa, emerga un numero di rate scadute pari a 50, come pure sostenuto dall'intermediario resistente.

Orbene, nel caso di specie la domanda di rimborso avanzata dalla ricorrente risulta esplicitamente riferita alle voci di costo di cui alle lett. C), D) e F) del contratto.

La parte ricorrente riconosce di aver ricevuto, al momento dell'estinzione anticipata, euro 93,21 a titolo di "*commissioni rete distributiva*" ed euro 152,54 a titolo di premi assicurativi non goduti.

Quanto alle spese istruttorie (lett. C), dalla descrizione contrattuale (cfr. art. 6 del contratto) si evince che tale voce di costo remunera attività prodromiche alla stipula del finanziamento e tipicamente riconducibili agli adempimenti istruttori. Tuttavia, la clausola contrattuale fa altresì riferimento ad "*ogni altro costo connesso al perfezionamento, esecuzione del contratto*".

Secondo i principi consolidati dei Collegi ABF, deve dunque propendersi per la natura "*recurring*" delle spese in questione (cfr. Collegio di Bologna, decisioni nn. 3149/2020 e 5191/20 e Collegio di Torino, decisione n. 1173/2019).

Per le "*commissioni rete distributiva*" (lett. D), la clausola di estinzione anticipata fa rinvio, ai fini del rimborso delle "*commissioni rete distributiva*" ai criteri e alla misura prevista dal "*Piano annuale di rimborso interessi e commissioni*".

Secondo il consolidato orientamento dei Collegi ABF, il criterio contrattuale di rimborso previsto dal piano di ammortamento può trovare applicazione purché tale piano sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo. Nel caso di specie, il Piano di rimborso non è stato versato in atti. Pertanto, tenuto conto della posizione condivisa dai Collegi ABF, la commissione in esame deve essere considerata di natura *recurring* e rimborsata con il criterio *pro rata temporis*. (cfr., in tal senso, Collegio di Bologna, decisione n. 1416/20).

Quanto agli oneri assicurativi (lett. F), il rimborso può avvenire secondo una metodologia di calcolo alternativa al criterio *pro rata temporis*, a condizione che il cliente sia stato messo nelle condizioni di avere *ex ante* piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo non goduto.

Nel caso di specie non consta agli atti documentazione riguardante la pattuizione di un criterio alternativo al *pro rata temporis* per il rimborso del premio assicurativo.

Infine, l'intermediario ha allegato e documentato che, successivamente alla presentazione del ricorso, ha disposto un bonifico a favore del conto corrente indicato dalla parte istante per l'importo di euro 315,32, come dettagliato in tabella:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Contratto n° XXX	Importo commissioni come da contratto	Importo commissioni non maturate
Commissioni rete distributiva	€ 422,40	€ 246,40
Premi assicurativi	€ 505,10	€ 294,64
Importi già rimborsati in sede di conteggio (da detrarre)		- € 93,21
Importi già rimborsati dall'assicurazione (da detrarre)		- € 152,54
Interessi legali + spese procedura (euro 20)		€ 20,03
Totale		€ 315,32

Detto bonifico, tuttavia, è stato stornato, con conseguente riaccredito della somma di euro 304,32 (€ 315,32 - €11,00 trattenuti dalla banca del destinatario), poiché il suddetto c/c risulta estinto.

Alla luce di quanto sopra riferito, applicando il criterio *pro rata temporis* per tutte le voci di costo oggetto del ricorso e tenuto conto dei rimborsi già effettuati si ottiene il seguente risultato:

durata finanziamento	120	TAN	5,56%	Criterio di rimborso	Importi	Rimborso da effettuare	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate scadute	50	rate residue	70					
% rest. (pro rata temporis)	58,33%	% rest. (criterio finanziario)	36,77%					
c) spese di istruttoria				criterio pro rata temporis	450,00	262,50		262,50
d) commissioni rete distributiva				criterio pro rata temporis	422,40	246,40	93,21	153,19
f) oneri assicurativi				criterio pro rata temporis	505,10	294,64	152,54	142,10
Ulteriori rimborsi effettuati								
Totale						compensazione: sì		557,79

Spetta dunque al ricorrente il rimborso di Euro 557,79, oltre interessi legali dal reclamo al saldo (cfr. Collegio di coordinamento n. 5304/13).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 557,79 (cinquecentocinquantesette/79), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI